



Ufficio del Massimario

**RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELLO SPEDIZIONIERE PER LA
MANCATA INCLUSIONE, NEL VALORE DELLA MERCE DICHIARATO
IN DOGANA, DELLE ROYALTIES VERSATE DAI LICENZIATARI
ALLA LICENZIANTE PER L'UTILIZZO DEL SUO MARCHIO**

TRIBUTI DOGANALI - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA
ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI - Merci presentate in dogana con
procedura semplificata ex art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Spedizioniere
doganale - Responsabilità solidale per dazi, imposte e diritti - Configurabilità –
Fondamento – Mancata inclusione delle royalties nel valore delle merci

Lo spedizioniere, che ha presentato merci in dogana per conto di terzi ma in nome
proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata, risponde in
solido con il soggetto per conto del quale ha operato, ove dichiarati un errato valore
delle merci. Tale responsabilità scaturisce dallo specifico ruolo professionale dello
spedizioniere, che può tuttavia provare la propria buona fede.

La Corte di Cassazione ha affermato che lo spedizioniere, che si avvale della
procedura semplificata prevista dall'art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990, risponde in
solido con il soggetto, per conto del quale ha presentato le merci, in relazione ai
dazi e alle imposte doganali. Tale responsabilità si fonda sulla specifica
competenza professionale e sui connessi doveri di diligenza dello spedizioniere,
che può essere esente di responsabilità soltanto ove provi la propria buona fede.
In particolare, la responsabilità dello spedizioniere si configura allorché nella
dichiarazione del valore delle merci presentate non abbia incluso anche l'importo
delle royalties versate - come remunerazione per l'utilizzo del marchio - dai
licenziatari alla licenziante, nell'interesse della quale egli ha operato.

Riferimenti

Conformi: Cass. n. 15207/2019; Cass. n. 17496/2019; Cass. n. 11029/2021; n.
1848/2020

Giurisprudenziali

Rif. normativi

Art. 12 d.lgs. n. 374 del 1990;
artt. 201- 202 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992;
art. 220 del Regolamento CEE n. 2913 del 1992

Dati sentenza

**Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 13026 del 10 dicembre 2024, dep. 15 maggio
2025**

Redattore: Cons. Francesco Antonino Cancilla